



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-MC/26

Circ. n. 386/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – nuova tornata elettorale – istruzioni operative – vademecum n.1

Caro Presidente,

in occasione del prossimo avvio, da parte di diversi Ordini territoriali, delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale in carica, si è ritenuto di fare cosa gradita operando – tramite la presente circolare - un riepilogo informativo delle procedure e degli adempimenti da porre in essere, per la migliore riuscita dell'anzidetta tornata elettorale.

Restano comunque valide e utilizzabili le istruzioni e le indicazioni contenute nelle precedenti circolari CNI dell'anno 2025¹.

Come sempre, le presenti istruzioni operative vengono inviate all'unico scopo di agevolare l'attività degli Ordini territoriali, in funzione di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l'autonomia degli stessi e le scelte organizzative ad essi spettanti, nell'esercizio della propria discrezionalità.

Per maggiore chiarezza di esposizione, i punti salienti e le questioni interpretative principali vengono suddivise in paragrafi e trattate separatamente.

Indice: 1) *La modalità di svolgimento delle procedure elettorali – votazione in presenza oppure da remoto;* 2) *La piattaforma telematica per il voto da remoto* 3) *La data di indizione delle elezioni – i contenuti dell'avviso;* 4) *Tutela della parità di genere;* 5) *Nomina dei componenti del seggio elettorale, nomina del notaio e modalità di utilizzo della piattaforma informatica per il voto elettronico;* 6) *Prima votazione e svolgimento delle operazioni di voto – in presenza e da remoto;* 7) *Insediamiento dei nuovi eletti;* 8) *Limiti alla possibilità di mandati consecutivi (art.2, comma 4, DPR n.169/2005).*

¹

Si intende fare riferimento, in primo luogo, alle circolari CNI 19/02/2025 n.261; 18/03/2025 n.271 e 22/04/2025 n.281, tutte pubblicate sul sito Internet istituzionale.

1) LA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI – VOTAZIONE IN PRESENZA OPPURE DA REMOTO

In primo luogo, occorre decidere se si voterà in presenza, oppure da remoto.

Ciò significa che ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale interessato deve stabilire se, in questa occasione, le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio avverranno **in presenza** (ovvero in modalità tradizionale), **oppure tramite modalità telematica da remoto**².

Per fare questo, è necessario che l'Ordine territoriale convochi una apposita seduta di Consiglio, avente come OdG il tema delle *“Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale, scelta delle modalità di voto e provvedimenti conseguenti”*.

La decisione così assunta deve rivestire la forma di una **delibera di Consiglio** e deve contenere altresì l'avviso di convocazione degli iscritti per le elezioni.

RIEPILOGO SUL PUNTO

La **DELIBERA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI** deve quindi prevedere:

- a) la modalità di voto prescelta;
- b) la data di inizio delle votazioni;
- c) il calendario elettorale, anche dei turni successivi al primo;
- d) la nomina della commissione elettorale di cui all'art.3, comma 8, del DPR n.169/2005;
- e) la scelta del notaio³, nell'ipotesi di votazione a distanza;
- f) **l'avviso di convocazione** degli iscritti per le elezioni.

Resta inteso che la modalità di voto IN PRESENZA seguirà le regole dettate dal DPR 8 luglio 2005 n.169 (*“Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali”*), per come integrato dal nuovo regolamento elettorale⁴, mentre coloro che opereranno per il VOTO ELETTRONICO dovranno seguire le regole previste dal *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*, fatti salvi i rinvii espressi o impliciti alla disciplina contenuta nel DPR n.169/2005.

2

Ai sensi dell'**art.2, comma 1**, del *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*.

3

Ai sensi dell'**art.3, comma 8**, del *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto*, il Consiglio dell'Ordine territoriale nomina, “entro la terna indicata dal Consiglio Notarile Distrettuale corrispondente per territorio, sulla base di specifica istanza, il Notaio incaricato di sovrintendere alle operazioni elettorali...”. Non sarebbe corretto, pertanto, una volta ricevuta la terna di professionisti dal competente Consiglio Notarile, scegliere un Notaio al di fuori della terna medesima.

4

La funzione integrativa del precedente DPR 8 luglio 2005 n.169 è espressamente affermata dall'art.1 del nuovo *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e Nazionale degli Ordini degli Ingegneri*.

Non è possibile, invece, votare in parte in presenza e in parte tramite voto elettronico.

La delibera deve essere inviata al CNI ed al Ministero della Giustizia tramite PEC.

Gli schemi delle delibere anzidette costituiscono gli **Allegati 1 e 2** della presente circolare.

2) LA PIATTAFORMA TELEMATICA PER IL VOTO DA REMOTO

Nell'ipotesi in cui l'Ordine territoriale abbia stabilito di procedere al rinnovo del Consiglio dell'Ordine utilizzando la modalità di voto elettronico si aprono, astrattamente, due vie.

O il Consiglio dell'Ordine ricerca ed individua autonomamente una società specializzata, in possesso dei requisiti di esperienza e capacità tecnica richiesti dal servizio in questione, – cui affidarsi per la creazione e l'utilizzo della piattaforma telematica per lo svolgimento delle operazioni elettorali da remoto – sostenendone i relativi costi (soluzione A), oppure può liberamente avvalersi della società specializzata MULTICAST Srl, individuata dal Consiglio Nazionale, in possesso di comprovata esperienza nel settore e con costi integralmente sostenuti dal CNI (soluzione B).

Operata tale scelta, nel momento in cui si intende aderire alla convenzione sottoscritta dal CNI con la Società MULTICAST, occorre contattare direttamente la società medesima, avanzando quindi **una formale richiesta di adesione al servizio di votazione elettronica** gestito dalla società.

Per interagire con la Società MULTICAST Srl è possibile scrivere a: multicast@pec.it, oppure elezioni.ingegneri@skyvote.it.

Tutti gli Ordini provinciali chiamati al voto riceveranno una comunicazione ufficiale da parte della Società Multicast Srl, contenente le istruzioni e le indicazioni operative per aderire all'utilizzo della **Piattaforma elettronica** denominata **Skyvote Cloud**, attraverso una libera scelta operata dal Consiglio dell'Ordine territoriale.

Nello specifico, gli Ordini territoriali interessati si vedranno recapitare il contratto di servizio ad uso gratuito, in convenzione con il CNI, per il servizio di voto elettronico asincrono, da restituire firmato dal Presidente dell'Ordine alla Società medesima.

Successivamente, a mezzo *e-mail*, l'Ordine otterrà direttamente le informazioni necessarie per l'utilizzo della piattaforma informatica **SkyVote Cloud**.

Diverso è il discorso per quanto riguarda gli iscritti-elettori.

Nello specifico, gli elettori iscritti agli Ordini territoriali che avranno deciso di optare per la modalità di votazione telematica, riceveranno una PEC (proveniente dall'indirizzo info@pec.skyvote.it), contenente il *link* di collegamento alla piattaforma di voto elettronico, mediante la quale attivare dapprima la procedura di riconoscimento personale⁵ e, successivamente, esprimere il proprio voto.

5

La procedura chiederà l'inserimento del codice fiscale e il numero di cellulare.

Sarà possibile votare con qualunque dispositivo – fisso o mobile (*smartphone, tablet, ecc.*) – che rispetti i requisiti tecnici previsti dal sistema⁶.

Si precisa comunque fin d'ora – a scanso di equivoci e fraintendimenti – che ***seguiranno, ad opera direttamente della Società incaricata, tutte le necessarie istruzioni operative di dettaglio, per la gestione delle elezioni con modalità telematica da remoto***. Anche le Commissioni elettorali – una volta nominate - riceveranno specifico *vademecum* operativo che potrà agevolare il loro compito istituzionale.

Allo stesso tempo, verrà assicurato il rispetto della normativa elettorale e delle disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure, nonché la massima sicurezza, trasparenza e accessibilità per gli iscritti agli Ordini territoriali.

La società MULTICAST Srl garantirà, in ogni caso, un servizio di assistenza tecnica e supporto durante l'intero processo di votazione.

3) LA DATA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI – I CONTENUTI DELL'AVVISO

Questo passaggio risulta problematico e fonte di richieste di chiarimenti da parte degli Ordini territoriali, ragione per cui si suggerisce di prestare la massima attenzione al suo corretto adempimento⁷.

La data di INDIZIONE DELLE ELEZIONI rappresenta un aspetto relevantissimo, in quanto da tale momento (v. art.3, primo comma, secondo periodo, DPR n.169/2005) si conteggia la data della prima votazione e a seguire tutte le operazioni di voto.

Nel testo del *Regolamento per la votazione telematica da remoto*, a regime⁸ occorre fare riferimento all'art.3 (*"Operazioni di voto dei Consigli territoriali"*).

Il giorno di indizione delle elezioni è stabilito in autonomia da ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale.

Ogni Consiglio dell'Ordine chiamato al rinnovo dovrà pertanto **indire le elezioni "almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza"**, in una data individuata discrezionalmente dal Consiglio in carica.

6

Cellulare, *tablet* o o PC con installato un *browser* Internet standard basato su TLS 1.2 o superiore (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, ecc.).

7

Il tutto tenendo presente la tecnica normativa seguita nell'occasione dai Ministeri competenti, che ha prodotto un Regolamento (il DPR n.169/2005) di non agevole lettura ed applicazione da parte dei Professionisti, a causa dei tecnicismi e delle peculiari soluzioni ivi adottate.

8

Nel *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto* sono riportate due distinte soluzioni per quanto concerne la individuazione del soggetto cui spetta indire le elezioni dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri. A REGIME l'**art.3** del nuovo regolamento elettorale – che riprende l'art.3 del DPR 169/2005 – attribuisce tale compito al Consiglio dell'Ordine territoriale in carica. Mentre l'**art.6, comma 1**, del medesimo regolamento si occupava della FASE TRANSITORIA e rimetteva al Consiglio Nazionale l'onere di indire le elezioni degli Ordini territoriali, per tutti i Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data del 28/03/2022.

A questo proposito – per rispondere ai quesiti che giungono periodicamente sul punto – si rammenta che il Ministero della Giustizia, in passato, ha chiarito che il potere discrezionale riconosciuto dal Regolamento elettorale a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale va esercitato con misura e secondo criteri di ragionevolezza. Di talché **il primo dei giorni utili per indire le elezioni**, “pur se antecedente rispetto ai cinquanta giorni prima della scadenza del Consiglio, non può che essere stabilito in conformità alla *ratio* della sua previsione”.

Il problema, come noto, si pone per effetto della previsione, nella disciplina, di un termine minimo (cinquanta giorni dalla scadenza del Consiglio in carica), **ma non di un termine massimo** (questo il senso della dizione: “almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza”).

Secondo il Ministero Vigilante, “deve ritenersi che **le elezioni** per il rinnovo del Consiglio...**devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso**.”⁹. Questo – ad esempio – ha portato a ritenere viziato un atto che preveda “l’indizione delle elezioni *oltre sette mesi prima* della scadenza del Consiglio.”¹⁰.

Si invitano quindi tutti Ordini territoriali chiamati al rinnovo a stabilire una data di indizione delle elezioni che tenga conto della *ratio* e delle finalità alla base della previsione regolamentare, per come illustrata dal Ministero della Giustizia, onde evitare di esporre la decisione del Consiglio a rilievi critici e/o possibili reclami elettorali.

Nel giorno stabilito da parte di ciascun Ordine provinciale si terrà dunque la seduta di Consiglio, convocato allo scopo, che approverà una apposita delibera che costituisce **AVVISO DI CONVOCAZIONE** degli iscritti per l’esercizio del diritto di voto, nella quale saranno contenute le opportune informazioni sulle elezioni.

L’avviso deve essere trasmesso al domicilio digitale di tutti gli iscritti all’Albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione¹¹, “**almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima votazione**”¹². L’avviso va inoltre **pubblicato sul sito Internet** istituzionale del Consiglio dell’Ordine territoriale e su quello del Consiglio Nazionale. A tale scopo l’avviso di convocazione va sollecitamente trasmesso al CNI ed al Ministero della Giustizia.

E’ posto a carico dell’Ordine territoriale esclusivamente l’onere di provare l’effettivo invio delle comunicazioni elettroniche.

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di inizio e chiusura delle operazioni di voto¹³, **delle eventuali tornate di voto in**

9

V., in proposito, la **circolare CNI 6/03/2009 n.203**, pubblicata sul sito Internet istituzionale.

10

Ivi.

11

In base al **comma 1 dell’art.3 del Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto**.

12

Ex art.3, comma 3, primo periodo, **DPR n.169/2005**.

13

Per le votazioni da remoto l’orario di apertura del seggio telematico è fissato dal comma 7 dell’art.3 del nuovo Regolamento

seconda e terza convocazione, nell'ipotesi di mancato raggiungimento dei quorum prescritti, nonché delle procedure elettorali e del NUMERO DEGLI ISCRITTI alle due sezioni, A e B, dell'albo alla data di indizione delle elezioni, che costituisce l'indice di riferimento per i calcoli previsti dal Regolamento elettorale.

La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo¹⁴ a quello in cui è stata indetta l'elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine territoriale. In caso di omissione dell'Ordine territoriale, spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni¹⁵.

RIEPILOGO SUL PUNTO

Riepilogando, l'**AVVISO DI CONVOCAZIONE** da spedire a tutti gli iscritti in possesso di domicilio digitale, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, **deve contenere:**

- 1) La DATA DI INIZIO delle operazioni di voto¹⁶, in prima convocazione (da remoto, oppure in presenza);
- 2) Il NUMERO DEGLI ISCRITTI alla data di indizione delle elezioni (totali; appartenenti alla sezione A; appartenenti alla sezione B dell'albo) e il numero corrispondente dei CONSIGLIERI DA ELEGGERE, ripartito nelle due sezioni dell'albo;
- 3) Le DATE e gli ORARI delle VOTAZIONI, di apertura e chiusura del seggio (fisico, oppure telematico), sia per la prima, sia per la seconda e la terza votazione;
- 4) Momento e orario dello SCRUTINIO dei voti, a seconda della data di raggiungimento del *quorum*;
- 5) Scadenza e modalità di PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (Le candidature vanno presentate al Consiglio dell'Ordine - a PEC o secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine – **“fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione.”**). A pena di esclusione, le domande di candidatura dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sull'assenza di cause d'ineleggibilità e da una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (v. **Allegato 4** della circolare);
- 6) La nomina dei COMPONENTI del SEGGIO ELETTORALE;
- 7) Le PROCEDURE ELETTORALI, diverse a seconda che si tratti di voto in presenza, oppure di votazione da remoto (nel primo caso vi è l'esibizione di un documento d'identità e la scheda elettorale è cartacea; nel secondo caso l'identificazione dell'elettore avviene tramite autenticazione elettronica e la scheda elettorale è in formato digitale);

elettorale.

14

Ovvero vanno conteggiati 15 giorni consecutivi e se il quindicesimo cade in un giorno *festivo*, si sposta il termine finale al primo giorno *feriale* successivo a quella data.

15

In base al **comma 1 dell'art.3 del DPR n.169/2005.**

16

Nell'ipotesi di voto IN PRESENZA, anche l'indicazione del luogo delle votazioni.

- 8) La tutela della PARITA' DI GENERE, ai sensi dell'art.5 del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri* e dunque il numero massimo di preferenze esprimibili per i candidati dello stesso genere¹⁷, in rapporto al numero dei Consiglieri da eleggere;
- 9) La PROCLAMAZIONE dei risultati e sua immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II, PEC prot.dag@giustiziacert.it, al Consiglio dell'Ordine e al CNI.

Con le seguenti precisazioni:

- 1) la delibera contenente l'Avviso di convocazione deve essere trasmessa: a) a tutti gli iscritti (tranne i sospesi); b) al CNI; c) al Ministero della Giustizia.
- 2) il numero degli iscritti alla sezione B ed alla sezione A dell'albo e quello degli iscritti totali devono essere individuati con riferimento alla data di indizione delle elezioni stabilita;
- 3) eventuali domande di iscrizione giunte successivamente a tale data ed accolte, consentiranno ai neoiscritti di esercitare il diritto di voto, ma il loro numero non concorrerà alla formazione del *quorum*, né sarà da considerare ai fini della ripartizione dei seggi tra i consiglieri in base alla tabella di cui all'Allegato 1 del DPR n.169/2005.

Nel caso di elezioni in presenza, qualora il numero degli iscritti all'Ordine alla data della indizione delle elezioni superi i 500, può tener luogo dell'avviso spedito per posta **la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale** per 2 volte consecutive¹⁸.

In base all'art.3, comma 12, del DPR n.169/2005, **le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine "fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione"**. L'Ordine deve assicurare l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

In osservanza del comma 2 dell'art.5 del Regolamento elettorale per le votazioni da remoto, il CNI ha approvato, in data 20/04/2022, le **REGOLE APPLICATIVE delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede**, allegate alla circolare CNI 21/04/2022 n.881 e per comodità allegate alla presente circolare (**Allegato 3**).

Per agevolare il compito degli Ordini territoriali, troverete in allegato alla presente circolare anche un **MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA alla carica di**

¹⁷

Nell'ipotesi di voto da remoto, è la stessa Piattaforma telematica – come noto – che provvede a suddividere e riportare i candidati per genere.

¹⁸

Ai sensi dell'**ultimo periodo del comma 3 dell'art.3 DPR n.169/2005.**

Consigliere dell'Ordine territoriale, nonché – per gli Ordini che votano in presenza - un **MODELLO INDICATIVO DI SCHEDA ELETTORALE** (*Allegati 4 e 5*).

Per garantire una più ampia diffusione del *fac-simile* di domanda di candidatura, si suggerisce la sua pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ordine territoriale, a disposizione degli interessati.

4) TUTELA DELLA PARITA' DI GENERE

Il *Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto* contiene previsioni rivolte esplicitamente al rispetto dell'art.51 della Costituzione e dunque a garantire la tutela e la promozione del genere meno rappresentato.

In particolare, l'art.5 del Regolamento ("*Tutela della parità di genere nei Consigli territoriali e nel Consiglio Nazionale*") afferma che **il numero massimo DI PREFERENZE esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti allo stesso genere** è così rappresentato, in rapporto al numero dei consiglieri da eleggere e indipendentemente dalla sezione dell'albo (A o B) di appartenenza:

n.5 preferenze, nel caso di n.7 consiglieri;

n.6 preferenze, nel caso di n.9 consiglieri;

n.7 preferenze, nel caso di n.11 consiglieri;

n.10 preferenze, nel caso di n.15 consiglieri.

Ricordiamo, con l'occasione, che **il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun Ordine territoriale** – comprensivo della sezione dell'albo di appartenenza – continua ad essere disciplinato dall'art.2, comma 1, del DPR n.169/2005 e dalla tabella di cui all'Allegato 1 del medesimo Regolamento.

La tecnica normativa individuata è stata pertanto quella di imporre, in via regolamentare, *un tetto massimo alle preferenze esprimibili per gli appartenenti allo stesso genere*, maschile o femminile, in modo da tutelare *comunque* per questa via il genere meno rappresentato.

Per quanto concerne la Piattaforma telematica dedicata – gestita dalla Società MULTICAST Srl – gli elettori troveranno **la scheda elettorale digitale contenente già** (suddivisi nelle 2 sezioni, A e B, dell'albo) **i nominativi dei candidati/ delle candidate, il numero di iscrizione all'albo ed il genere**. Il tutto allo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di voto in modalità elettronica. Come illustrato dalla Società individuata dal Consiglio Nazionale, il sistema automaticamente impedirà all'elettore di riportare un numero di preferenze di genere superiore alla soglia consentita per quell'Ordine¹⁹.

19

Eliminando dunque, per questo aspetto, la possibilità per l'elettore di compiere errori nella compilazione della scheda che possano inficiare, seppure *quota parte*, il voto espresso.

5) NOMINA DEI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE, NOMINA DEL NOTAIO E MODALITA' DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER IL VOTO ELETTRONICO

Nell'ipotesi di voto in presenza, si rammenta che è data facoltà al Consiglio di istituire più seggi elettorali, anche fuori dalla sede dell'Ordine territoriale. Qualora siano stati istituiti più seggi, le urne debitamente sigillate devono essere trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio, nel seggio centrale (art.3, comma 6, del DPR n.169/2005).

L'art.3, comma 8, del DPR 169/2005 stabilisce che il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie *per ciascun seggio*, **tra gli iscritti**, il presidente del seggio, il vicepresidente, il segretario e almeno due scrutatori. Durante la votazione devono essere presenti almeno tre componenti di seggio.

E' doveroso rammentare che – pur in assenza di una espressa previsione normativa statuente tale **incompatibilità** – il Ministero della Giustizia già nel 2005 ha affermato, in relazione alla **possibilità per i candidati di proporsi come componenti del seggio elettorale**, che *“possa comunque essere considerata l'esclusione dei candidati alla partecipazione del seggio elettorale per evidenti ragioni di opportunità, la cui valutazione in ogni caso spetterà all'Ordine competente”* (v. il parere Ministero Giustizia del 21/09/2005, allegato alla **circolare CNI 21/09/2005 n.465²⁰**).

Si suggerisce, pertanto, di attenersi alle indicazioni ministeriali, onde evitare possibili contestazioni, acquisendo contestualmente le dichiarazioni dei componenti del seggio elettorale circa l'intenzione di non candidarsi, pena la decadenza per incompatibilità con la nomina quale componente di seggio.

Nel caso di opzione per il voto da remoto, occorre in primo luogo che il Consiglio abbia provveduto a **richiedere** tempestivamente al Consiglio notarile distrettuale di indicare **una terna di nominativi** all'interno della quale nominare il Notaio che sovrintenderà al funzionamento delle operazioni elettorali, coadiuvando l'attività della Commissione elettorale.

Sempre con l'intenzione di agevolare il compito degli Ordini, alleghiamo alla presente circolare un **MODELLO DI RICHIESTA DI TERNA AL CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE**, del quale ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, se vorrà, potrà avvalersi per l'esecuzione di tale adempimento (**Allegato 6**).

Ricordiamo nuovamente che per rendere possibile il voto in modalità da remoto utilizzando la Piattaforma telematica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale, occorre che l'Ordine provinciale abbia inoltrato apposita **RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA SkyVote Cloud** alla Società Multicast Srl, raggiungibile ai seguenti contatti: tel. 06.87165096, e-mail: elezioni.ingegneri@skyvote.it PEC: multicast@pec.it

Per lo svolgimento delle elezioni **sarà necessario trasmettere al gestore della piattaforma l'elenco degli iscritti all'Albo aventi diritto al voto** – quindi esclusi i sospesi – contenente:

nome, cognome, Codice Fiscale, genere, sezione e numero di iscrizione, domicilio digitale (indirizzo PEC).

Nell'ipotesi di voto in presenza, al momento dell'esercizio del diritto di voto l'elettore – previo accertamento della sua identità personale – ritira la scheda elettorale, “*che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere*”. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda “il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare”. Si considerano **non apposti**²¹ i nominativi (in eccesso) indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere (comma 11 dell'art.3 DPR 169/2005).

Riguardo invece la possibilità per l'elettore di indicare e scrivere nella scheda un numero di candidati *inferiore* rispetto ai consiglieri da eleggere, il Ministero Vigilante ha risposto che è la scheda elettorale che “*deve essere predisposta con un numero di righe pari a quelli dei consiglieri da eleggere, appartenenti alla sezione A e alla sezione B*” (v. sempre il citato parere del Ministero Giustizia del 21/09/2005).

Le indicazioni per valutare la regolarità della scheda elettorale al momento dello spoglio sono – come detto – contenute nelle **REGOLE APPLICATIVE delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede**, allegate alla presente circolare (**Allegato 3**).

6) PRIMA VOTAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO – IN PRESENZA E DA REMOTO

In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato almeno 1/3 degli aventi diritto, per gli Ordini con più di 1.500 iscritti²².

L'elezione è valida se ha votato la metà degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di 1.500 iscritti all'albo.

In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato almeno 1/5 degli aventi diritto, per gli Ordini con più di 1.500 iscritti all'albo.

L'elezione è valida se ha votato 1/4 degli aventi diritto, per gli Ordini con meno di 1.500 iscritti all'albo.

In terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

A partire dall'approvazione del nuovo regolamento elettorale sulla parità di genere e la votazione da remoto, **i voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, ai fini del calcolo del quorum** previsto²³.

²¹

Ovvero, il verificarsi di tale circostanza non determina ex se la invalidazione della scheda elettorale.

²²

Ai sensi del **comma 5 dell'art.3 DPR n.169/2005**.

²³

Ai sensi del **comma 5 dell'art.3 del Regolamento elettorale per la votazione telematica da remoto**. Ne consegue che colui che ha già esercitato il diritto di voto elettronico, non potrà votare nuovamente (e, in caso tentasse, il sistema glielo impedirebbe).

Tale soluzione vale unicamente per le votazioni elettroniche da remoto.

A seguito della modifica operata dal Consiglio Nazionale al *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri* (v. la già citata **circolare CNI 22/04/2025 n.281**), infatti, è stato espunto dal Regolamento in questione il passaggio che estendeva tale prescrizione anche alle votazioni in presenza, regolate dal DPR n.169/2005 (per estraneità alla materia, assegnata alla potestà regolamentare del Consiglio Nazionale).

Ne deriva che, attualmente:

- **per il caso di votazioni in presenza** degli Ordini territoriali, si applica l'**art.3, comma 13**, secondo periodo, del **DPR 8 luglio 2009 n.165** ("Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del *quorum* della successiva votazione");
- **nell'ipotesi di votazione telematica da remoto**, trova invece applicazione l'**art.3, comma 5**, del **Regolamento per il voto elettronico**, il quale afferma che: "*I voti espressi nel turno precedente sono considerati validi per i turni successivi, ai fini del calcolo del quorum.*".

Non sfugge al Consiglio Nazionale la disomogeneità della due soluzioni richiamate - a seconda che si opti per l'elezione in presenza, oppure per l'elezione da remoto - e la questione è già stata sottoposta all'attenzione del Ministero Vigilante, con l'auspicio che tale disallineamento trovi efficace risoluzione in sede di stesura dei provvedimenti attuativi della legge delega sulla riforma delle Professioni tecniche.

Alle ore 9.00 del giorno *feriale*²⁴ successivo alla tornata elettorale in cui è stato raggiunto il *quorum* si procede allo scrutinio dei voti e questo vale anche nell'ipotesi di votazione in presenza.

Le operazioni di voto si tengono nei giorni indicati nell'Avviso di convocazione, **presso il seggio telematico aperto dalle ore 9.00 alle ore 20.00**. Il voto è personale e segreto. *Non è ammesso il voto per delega*.

Restano validi, anche per il voto telematico, i giorni di votazione sopra indicati per il voto di presenza.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI QUORUM

Iscritti Ordini	Quorum	
	> 1.500	< 1.500
1° turno	1/3	1/2
2° turno	1/5	1/4
3° turno	-	-

24

Si segnala che con la nuova previsione è stato finalmente chiarito un dubbio interpretativo contenuto nella precedente disciplina elettorale, dove si faceva genericamente riferimento alle ore 9.00 del giorno successivo, senza precisare se fosse o meno "feriale".

Nel caso di opzione per il voto da remoto, ciascun iscritto titolare del diritto di elettorato attivo, in possesso di domicilio digitale attivo, può esprimere il proprio voto da qualunque dispositivo informatico collegato a Internet. Il voto è personale, libero e segreto.

L'iscritto è ammesso a votare previa autenticazione sulla piattaforma telematica di voto gestita dall'operatore specializzato. La piattaforma **SkyVote Cloud** adotta una procedura di sicurezza e di riconoscimento dell'avente diritto con almeno 2 fattori di autenticazione, basato sull'invio via PEC delle credenziali d'accesso.

L'elettore accede al seggio telematico di pertinenza²⁵ e, previa una ulteriore verifica della sua identità, può esprimere il suo voto²⁶ per l'elezione del Consiglio territoriale dell'Ordine di appartenenza.

Al termine di ogni tornata di votazioni il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati secondo standard di segretezza e trasmette alla Commissione elettorale un apposito rapporto di verbalizzazione, contenente esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi, ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*.

Il numero dei voti espressi va trasmesso alla Commissione elettorale e viene da questa immediatamente girato agli Uffici per la pubblicazione sul sito Internet dell'Ordine e comunicato al Consiglio Nazionale.

Requisito fondamentale, dunque, per poter esercitare il diritto di voto, è **il possesso di un domicilio digitale**, la cui attivazione costituisce – ormai da anni – un preciso obbligo in capo a tutti i professionisti iscritti all'albo²⁷.

Al termine della prima tornata di voto, il presidente della Commissione elettorale verifica il raggiungimento del *quorum* e in caso di esito positivo, dichiara chiuse le operazioni di voto, informandone il notaio. In caso negativo, si procede con un secondo e, se necessario, un terzo turno di votazioni. Al termine²⁸, si procede allo scrutinio pubblico, al quale presenzia il notaio incaricato, nel caso di voto telematico.

25

Il giorno prima della data della votazione gli aventi diritto riceveranno via PEC il link personale di accesso alla cabina elettorale.

26

L'avente diritto riceve conferma, con ricevuta via PEC, di aver esercitato il diritto di voto.

27

V., *amplius*, la **circolare CNI 30//09/2020 n.615**, reperibile sul sito Internet istituzionale.

28

Ovvero nella seconda tornata di votazione, se è stato raggiunto il *quorum*, oppure nella terza, se nei turni precedenti non è stato raggiunto il *quorum*.

Il presidente della Commissione elettorale proclama il risultato delle elezioni e, nella medesima giornata²⁹, ne informa immediatamente il Consiglio territoriale, il CNI ed il Ministero Vigilante, utilizzando il Modello apposito (*Allegato 7*).

La proclamazione degli eletti come atto formale spetta dunque al presidente della Commissione elettorale, mentre la comunicazione al Ministero della Giustizia serve a fini informativi e di verifica dell'operato degli Ordini territoriali.

La previsione espressa della necessità di comunicare i risultati al CNI³⁰ consentirà al Consiglio Nazionale di assolvere una serie di operazioni, a partire dall'aggiornamento della composizione dei Consigli degli Ordini territoriali nell'apposita sezione sul proprio sito Internet.

7) INSEDIAMENTO DEI NUOVI ELETTI

Il Consiglio territoriale dell'Ordine uscente **rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio³¹**. In questo lasso di tempo, curerà l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

Quindi, **la proclamazione** è l'atto ufficiale, di annuncio dei risultati elettorali e compete al Presidente del seggio elettorale³².

L'insediamento è invece il momento in cui si svolge la prima riunione del neo-eletto Consiglio (e dunque la presa ufficiale di possesso della carica di Consigliere) e avviene la ripartizione delle cariche di vertice tra i Consiglieri.

E' bene, a questo proposito, agire in modo che la data di insediamento del nuovo Consiglio sia il più possibile ravvicinata rispetto alla data di proclamazione dei risultati, ad evitare i problemi interpretativi sorti in passato circa la effettiva durata del mandato, rispetto ai 4 anni previsti per legge³³.

Si coglie l'occasione per rammentare che **l'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine avverrà a seguito di convocazione da parte del Presidente del Consiglio uscente³⁴, in una data**

29

Si segnala la variazione lessicale intervenuta nel nuovo Regolamento elettorale che, per venire incontro alle esigenze organizzative e di verifica dei risultati da parte della Commissione elettorale, utilizza adesso la dizione "nella medesima giornata", ferma restando la necessaria sollecitudine dell'adempimento.

30

Prima stabilita soltanto in via interpretativa.

31

Ai sensi dell'**art.3, comma 2**, del *Regolamento recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la votazione telematica da remoto dei Consigli territoriali e nazionale degli Ordini degli Ingegneri*.

32

Al Presidente del seggio centrale, nell'ipotesi di voto in presenza e di una pluralità di seggi. V. l'**art.3, comma 20**, del **DPR n.169/2005**.

33

V. sul punto, ampiamente, la **circolare CNI 9/03/2017 n.25**, contenente tutte le indicazioni del caso.

34

In sua assenza, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo del Consiglio uscente.

prossima alla proclamazione e **non oltre 10 giorni dalla stessa**³⁵. Il Consiglio neo-eletto è quindi convocato per l'insediamento e la designazione e ripartizione delle cariche.

Nella data indicata per la **prima riunione**, il nuovo Consiglio (fino a che non avvengono le nomine) è presieduto dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, mentre il Consigliere più giovane verbalizza.

Per rispondere ai numerosi quesiti sul punto: il Ministero della Giustizia ha più volte precisato che la data da prendere come riferimento per stabilire *la durata del Consiglio in carica* – ai fini del conteggio dei quattro anni della consiliatura – è **la data di proclamazione** degli eletti e non la (successiva) **data di effettivo insediamento del nuovo Consiglio**.

Non è dunque corretto prendere come riferimento la data di insediamento, perché la decorrenza nella carica deriva dalla data di *proclamazione* del risultato delle elezioni e da quel momento deve conteggiarsi la durata della consiliatura³⁶.

8) LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI MANDATI CONSECUTIVI (ART.2, COMMA 4, DPR n.169/2005)

Il **comma 4 dell'art.2 DPR n.169/2005**, oltre ad affermare che i Consiglieri durano in carica quattro anni, dispone che *“a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”*.

Mentre il **comma 4-septies dell'art.2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n.225**, come convertito dalla **legge 26 febbraio 2011 n.10**, afferma che : *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi”*.

Riassumendo: dapprima, col DPR n.169, è stato previsto il divieto del terzo mandato consecutivo per coloro che erano in carica alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento elettorale, ovvero **in data 26 agosto 2005**.

Successivamente, ad opera del citato decreto-legge n.225/2010, come convertito in legge, in parziale modifica della disciplina, **è stata data facoltà di un terzo mandato consecutivo solamente per coloro che erano in carica** alla data di entrata in vigore della legge n.10/2011 (ovvero il 27/02/2011).

Come già riportato nella **circolare CNI 21/02/2011 n.391**, inoltre, è bene sapere che il Ministero della Giustizia – tramite apposito parere, redatto a proposito dei **limiti ai mandati successivi** – ha chiarito che *“lo status di consigliere è regolato in modo identico sia se lo*

35

In base al **comma 8 dell'art.5** delle citate *Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede*.

36

Si vuol significare che i disallineamenti più volte segnalati e lamentati nella pratica, derivano dalla peculiare tecnica normativa utilizzata nell'occasione. Di tale problematica il Consiglio Nazionale si è fatto carico, segnalando alle Autorità competenti la necessità di un intervento correttivo, in sede di legge delega di riforma delle Professioni.

stesso entra in carica in quanto vincitore delle elezioni, sia se viene successivamente nominato – quale primo dei candidati non eletti – in sostituzione di altro che sia venuto a mancare ; anche in tal caso, infatti, la nomina è pur sempre correlata all'espletamento dell'originaria elezione".

Ovvero il limite (a seconda dei casi: di 2 o di 3 mandati consecutivi) vale sia se la persona è stata eletta dall'inizio, sia se è subentrata in sostituzione di altro soggetto, eletto in precedenza.

Infine, nel medesimo **parere** datato **27 gennaio 2011**, il Ministero Vigilante ha esteso tale soluzione anche al **caso del Consigliere dimissionario**, ovvero ha escluso che possa essere eletto per una terza volta il Consigliere che si sia dimesso nel corso del mandato, per evitare che così facendo venga eluso il divieto di legge.

Adesso – a partire dal 2022³⁷ – una apposta previsione sull'argomento è contenuta nel Codice deontologico degli Ingegneri italiani. E' bene evidenziare, infatti, che l'attuale **art.20.5 del Codice deontologico**³⁸, oltre a disporre che "*L'Ingegnere è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia elettorale*", afferma che: "**Costituisce**, in particolare, **grave illecito disciplinare l'inosservanza**, da parte dell'Ingegnere che intenda candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere territoriale dell'Ordine o di Consigliere nazionale, del limite di mandati elettorali consecutivi stabilito all'art.2 del DPR 8 luglio 2005 e dalla normativa vigente.".

Anche il *modello di presentazione della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine territoriale* - allegato alla presente - contiene la dichiarazione di "di non aver svolto la funzione di consigliere dell'Ordine territoriale degli Ingegneri...nei due mandati elettorali, anche parziali, consecutivi immediatamente precedenti alle attuali elezioni".

Secondo il **comma 4 dell'art.1 delle Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede** l'incompleta dichiarazione o la mancata sottoscrizione della dichiarazione anzidetta determina inoltre la condizione di incandidabilità ed ineleggibilità dell'interessato.

Questa previsione costituisce la naturale conseguenza del disposto del **comma 2 dell'art.1 delle Regole applicative**, il quale stabilisce che: "*Non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che abbiano già assunto l'incarico di Consigliere dell'Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente precedenti le elezioni.*".

Si confida che il presente *vademecum* – come già accaduto in passato – trovi l'apprezzamento dei Consigli degli Ordini territoriali e possa risultare di utilità per tutti coloro (Consigli, Commissioni elettorali, Personale di Segreteria) che si trovano, in ruoli distinti, ad occuparsi e/o a gestire le operazioni elettorali per il rinnovo dei vertici dell'Ente.

37

Si v. la **circolare CNI 21/04/2022 n.882** ("*Modifica dell'articolo 20 del Codice deontologico – ulteriore definizione di illecito disciplinare, conseguente alla violazione delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia elettorale – informativa*"), pubblicata sul sito Internet www.cni.it.

38

Il Codice deontologico degli Ingegneri italiani – nell'attuale versione – oltre che sul sito Internet istituzionale, è stato trasmesso a tutti gli Ordini degli Ingegneri tramite la **circolare CNI 20/06/2023 n.53**.

Il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali costituisce un intenso momento di partecipazione democratica degli iscritti alla vita ordinistica, nonché di confronto dialettico tra idee diverse per lo sviluppo e l'ammodernamento della nostra Categoria professionale, per guardare con ottimismo alle sfide future, in questi tempi complicati.

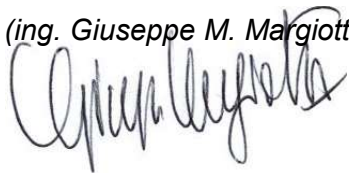
Siamo convinti che ciascuno – in base al proprio ruolo e alle proprie funzioni – si adopererà con il massimo impegno per garantire la riuscita delle operazioni di voto, riducendo al minimo le occasioni di reclamo e di contestazione.

Si rammenta, infine, che l'Ufficio Legale del Consiglio Nazionale è a disposizione per fornire consulenza telefonica agli Ordini provinciali, per i quesiti più semplici, tutte le mattine, dal lunedì al giovedì, mentre per questioni più complesse è bene avanzare un quesito scritto, a firma del Presidente e del Consigliere Segretario dell'Ordine territoriale.

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro a tutti gli interessati, inviamo cordiali saluti.

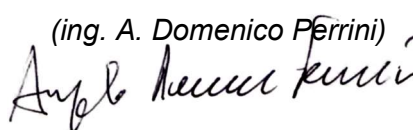
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE

(ing. A. Domenico Ferrini)



Allegati:

- 1) Modello di delibera per elezioni con votazione da remoto;
- 2) Modello di delibera per elezioni con votazione in presenza;
- 3) *“Regole applicative delle modalità integrative di candidatura, votazione e valutazione della regolarità delle schede”*, approvate in data 20 aprile 2022;
- 4) Modello di presentazione della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio dell'Ordine territoriale;
- 5) Modello indicativo di scheda elettorale (per le votazioni in presenza);
- 6) Modello di richiesta di terna al Consiglio Notarile;
- 7) Modello comunicazione esito elezioni al Ministero della Giustizia.